

LA MANOVRA CORRETTIVA/Diverse le misure mirate a rafforzare l'efficienza della riscossione

Tempi sprint per l'accertamento

Ridotti i passaggi formali degli atti. Attenuati i rischi d'errore

Pagine a cura
DI ANDREA BONGI

La manovra correttiva velocizza e rende sempre più efficiente l'attività di accertamento. Fra le varie disposizioni contenute nel decreto correttivo sui conti pubblici, approvato giovedì scorso al senato, emerge forte e chiara la volontà del legislatore di rendere sempre più penetrante l'attività di accertamento e riscossione delle imposte. Sono varie le misure che vanno in questa direzione. Si pensi, per esempio, all'introduzione dell'avviso di accertamento in materia di Iva e imposte dirette. Grazie a questo provvedimento il fisco potrà non soltanto abbreviare i tempi che attualmente decorrono tra l'emissione dell'avviso di accertamento e l'inizio dell'attività di riscossione (in genere circa due anni), ma soprattutto ridurre i passaggi formali con attenuazione dei rischi di errore. Grazie alla nuova valenza esecutiva di atti della riscossione, conferita dall'articolo 29 del dl 78/2010, agli avvisi di accertamento Iva e Irpef si potrà infatti evitare l'emissione e soprattutto la notifica della cartella esattoriale di pagamento al contribuente. Le «seconde» notifiche, effettuate dopo svariati mesi dall'avviso di accertamento sono infatti fonte di molteplici problematiche in grado di rendere in molti casi vana l'intera procedura. Si pensi a tutte quelle ipotesi di vizi nella procedura di notifica o ai casi di contribuenti che nel frattempo sono divenuti irreperibili o hanno cessato l'attività. Si tratta di situazioni nelle quali il decorso di una finestra temporale dall'atto di accertamento all'inizio dell'attività di riscossione può rendere vana l'intera procedura con evidente danno per le casse dell'Erario.

Anche le misure introdotte dall'articolo 31 del dl 78/2010,

dedicate alla preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli a titolo definitivo mirano a garantire efficienza al sistema dell'accertamento e della riscossione delle imposte.

Sulle compensazioni indebite la morsa del fisco si era già fatta sentire con la stretta operata in materia di limiti all'utilizzo dei crediti Iva e inasprimento delle sanzioni per le ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti rivelatisi poi inesistenti. La manovra correttiva aggiunge un ulteriore tassello con il quale si inibisce l'utilizzo di crediti in compensazione al contribuente nei confronti del quale vi siano iscrizioni a ruolo a titolo definitivo per imposte erariali e relativi accessori. Tale inibizione varrà in tutte le ipotesi in cui detti importi iscritti nei ruoli superino l'ammontare di 1.500 euro, mentre la sanzione per l'eventuale utilizzo dei crediti in compensazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 del dl 78/2010, sarà pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento e, naturalmente, fino alla concorrenza dell'ammontare di questi ultimi indebitamente compensati. Per comprendere esattamente come verrà comminata tale sanzione formuliamo un esempio. Supponiamo che un contribuente abbia debiti iscritti nei ruoli a titolo definitivo per 2 mila euro e vanti allo stesso tempo crediti per Iva di 5 mila euro. Supponiamo inoltre che il contribuente in questione utilizzi i crediti Iva per compensare mille euro di ritenute d'acconto senza procedere prioritariamente all'estinzione dei debiti iscritti a ruolo. In tale ipotesi si verifica la fattispecie di compensazione indebita prevista dall'articolo 31 del dl 78/2010 e la sanzione sarà pari al 50% dell'importo indebitamente compensato, ovvero 500 euro. Tra le altre mi-

sure in materia di accertamento fiscale non si può non fare un breve cenno anche alla rivisitazione della normativa che prevede la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento. L'articolo 18 del dl 78/2010 riscrive in molte parti l'originario testo normativo ampliando la possibilità degli enti locali di accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e aumentando la percentuale di ritorno di gettito a favore di questi ultimi dall'originario 30% al 33% delle maggiori imposte e sanzioni recuperate.

Altre misure contenute nella manovra correttiva che avranno effetti più o meno immediati nelle attività di accertamento e contrasto all'evasione fiscale sono quelle contenute nell'articolo 21 relative alle c.d. comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate e quelle contenute nell'articolo 25 relative al contrasto di interessi con l'introduzione di una ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici bancari relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e di contenimento energetico degli edifici. Quanto alla prima delle due misure da ultimo citate, meglio conosciuta come «fattura telematica» si introduce l'obbligo per i contribuenti di comunicare all'agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3 mila euro. Obbligo che sarà disciplinato, quanto alle modalità ed alle tempistiche di comunicazione, tramite un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Entrambi i provvedimenti da ultimo citati finiranno per incrementare la mole di dati che affluiscono quotidianamente nelle banche dati dell'anagrafe tributaria. Grazie a essi il fisco potrà poi effettuare incroci e ulteriori verifiche che potranno far scattare attività di accertamento più o meno penetranti.

---© Riproduzione riservata



Il Fisco all'attacco

Valenza di atto esecutivo agli accertamenti Iva e imposte dirette (articolo 29 dl 78/2010)

Preclusione alla autocompensazione in presenza di ruoli a titolo definitivo (articolo 31 dl 78/2010)

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo (articolo 18 dl 78/2010)

Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate (articolo 21 dl 78/2010)

Contrasto d'interessi (articolo 25 dl 78/2010)

- ✓ Per gli accertamenti notificati dal 1° luglio 2011;
- ✓ Obiettivo: abbreviare tempi e modalità di riscossione.
- ✓ Niente autocompensazione in presenza di debiti a ruolo superiori a 1.500 euro;
- ✓ L'indebita compensazione sarà sanzionata con il 50% dell'importo del debito a ruolo.
- ✓ Aumento della interazione fra comuni e Agenzia delle entrate;
- ✓ Ampliamento delle funzioni anche in chiave lotta all'evasione contributiva;
- ✓ Aumento dal 30 al 33% della quota di ritorno.
- ✓ Per le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore ai 3 mila euro;
- ✓ Tempi e modi da stabilirsi con provvedimento direttoriale.
- ✓ Ritenuta del 10% a titolo di acconto sui bonifici per le spese di ristrutturazione e risparmio energetico;
- ✓ La ritenuta è effettuata dalle banche e dagli intermediari finanziari.